

## **Regolamento “Norme relative all’accesso e all’uso della rete dati di Ateneo”**

### **Indice**

- Art. 1 - Principi e definizioni
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3- Soggetti che possono avere accesso alla rete d’Ateneo
- Art. 4 - Modalità di accesso alla rete
- Art. 5 - Monitoraggio e controllo
- Art. 6 - Attività vietate
- Art. 7 – Sanzioni
- Art. 8 – Procedure

### **Art. 1 - Principi e definizioni**

1. L’Università degli Studi dell’Aquila promuove l’utilizzo della rete d’Ateneo quale strumento utile a perseguire le proprie finalità istituzionali.
2. La rete di Ateneo collega le diverse sedi dell’Università, è interconnessa alla rete GARR e, tramite quest’ultima, alla rete Internet. L’uso delle risorse e dei servizi di Internet tramite la rete di Ateneo è, pertanto, subordinato al rispetto da parte degli utenti oltre che delle presenti norme, anche delle norme dettate dagli organi di governo del GARR in ordine all’accesso e all’utilizzo della stessa rete GARR, pena la sospensione temporanea o definitiva, a seconda della gravità delle infrazioni, dell’accesso alla medesima.
3. Il presente regolamento recepisce le norme relative all’utilizzo della rete GARR, emanate ed emendate dai responsabili della rete GARR, in vigore alla data corrente e ogni loro eventuale successiva modifica e/o integrazione.

### **Art. 2 – Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e di uso della rete dati d’Ateneo e dei servizi ai quali è possibile accedere, o è possibile offrire, tramite la stessa rete all’interno o all’esterno dell’Università degli Studi dell’Aquila.
2. In particolare la rete può essere utilizzata per tutte le attività istituzionali dell’Ateneo, quindi per le attività amministrative, didattiche e di ricerca e per quelle a esse collegate da un nesso strettamente funzionale, con esclusione di ogni utilizzo privato o estraneo agli scopi statutari dell’Università. Ciò non solo in ossequio agli accordi convenzionali, ma anche alle vigenti disposizioni, penali, civili e amministrative in materia di utilizzo degli strumenti informatici.
3. Sono tenuti al rispetto delle norme tutti i dipendenti e gli studenti dell’Ateneo, nonché tutte le categorie meglio specificate nel successivo articolo 3.

### **Art. 3- Soggetti che possono avere accesso alla rete d’Ateneo**

1. Hanno diritto di accedere alla Rete d’Ateneo: i professori e i ricercatori dell’Ateneo, il personale non docente, gli studenti, i dottorandi di ricerca, i titolari di assegni di ricerca, i titolari di borse post-dottorato, i componenti degli organi dell’Ateneo ancorché non dipendenti.
2. Possono accedere alla rete limitatamente alla durata e ai fini della relativa collaborazione: i Professori a contratto, i visiting professors, i collaboratori esterni impegnati nelle attività istituzionali svolte dall’Ateneo.

3. Possono, inoltre, accedere alla rete gli utenti delle Federazioni e Confederazioni coordinate dal Consortium GARR, con le modalità e le limitazioni previste, come nel caso della Federazione Italiana Eduroam e della Confederazione Europea Eduroam.

#### **Art. 4 - Modalità di accesso alla rete**

1. I soggetti di cui al comma 2 del precedente art. 3 che vogliono ottenere l'accesso alla rete di Ateneo devono inoltrare domanda al Dipartimento Gestione Servizi Informatici o alle strutture informatiche dipartimentali cui afferiscono.
2. Tutti i soggetti aventi diritto, o autorizzati ad accedere alla rete di Ateneo si impegnano a osservare il presente regolamento e le altre norme disciplinanti le attività e i servizi che si svolgono via rete, nonché a non commettere abusi e a non violare i diritti degli altri utenti e dei terzi.
3. L'utente che ottiene l'accesso alla rete si assume la totale responsabilità delle attività svolte tramite la rete e delle opinioni da lui espresse attraverso l'utilizzo della rete.
4. Qualsiasi accesso alla rete deve essere associato a una persona fisica cui imputare le attività svolte.
5. L'accesso alla rete è assicurato compatibilmente con le potenzialità delle attrezzature.

#### **Art. 5 - Monitoraggio e controllo**

1. Il Dipartimento Gestione Servizi Informatici e/o le strutture informatiche dipartimentali:
  - a) esercitano una attività di monitoraggio e controllo sul corretto e ottimale funzionamento delle risorse di rete, intervenendo per il pronto ripristino in presenza di eventuali guasti tecnici sugli apparati di rete;
  - b) in caso di anomalie, imputabili a un uso improprio della rete o a un malfunzionamento di sistemi a essa collegati, intervengono avvisando tempestivamente l'utente responsabile richiedendo la pronta cessazione delle cause e il ripristino del buon funzionamento;
  - c) provvedono a escludere e/o limitare l'utilizzo delle risorse di rete, in caso del persistere delle anomalie e in caso di attività e/o condizioni che compromettano il funzionamento della rete stessa, fino alla cessazione delle cause;
  - d) collaborano al ripristino del corretto funzionamento delle reti di competenza.
2. Tutti gli utenti:
  - a) esercitano una attività di monitoraggio e controllo sui sistemi di propria competenza, impegnandosi ad adottare ogni precauzione necessaria al funzionamento ottimale dei sistemi medesimi;
  - b) si impegnano a dotarsi di misure atte a contrastare la diffusione di virus, hoaxes o altri programmi che possano danneggiare, molestare o perturbare le attività di altre persone, utenti o servizi disponibili sulla rete di Ateneo, sulla rete GARR e su altre reti a essa collegate;
  - c) si impegnano a non concedere a terzi le proprie credenziali per l'accesso alla rete e ai servizi tramite essa fruibili.

#### **Art. 6 - Attività vietate**

1. È vietato usare la rete:
  - a) in modo difforme da quanto previsto nel presente regolamento;
  - b) in modo difforme dalle regolamentazioni dettate dai responsabili della rete GARR;
  - c) in modo difforme da quanto previsto dalle leggi penali, civili e amministrative, nazionali e internazionali, in materia di disciplina delle attività e dei servizi svolti sulla rete.
  - d) per scopi incompatibili con le finalità e con l'attività istituzionale dell'Ateneo così come stabilito nello Statuto e nel codice etico dell'Università;
  - e) per conseguire l'accesso illecito a risorse di rete interne o esterne all'Ateneo;
  - f) per utilizzare impropriamente servizi o risorse di rete, o collegare a essa apparecchiature o software, o installare programmi di fonte ignota senza preventivo controllo e autorizzazione dell'Amministrazione, o comunque programmi non funzionali alla prestazione lavorativa;

- g) per la promozione o diffusione di iniziative pubblicitarie, per attività di carattere commerciale o per propaganda;
- h) per la conduzione di ricerche non rientranti nelle proprie mansioni e funzioni;
- i) per creare, trasmettere o scaricare volontariamente messaggi, immagini, dati o materiale offensivo, diffamatorio, osceno, discriminante o che comunque attentino ai diritti assoluti della persona e alla dignità umana;
- j) per danneggiare, distruggere, cercare di accedere senza autorizzazione ai dati o violare la riservatezza di altri utenti;
- k) per ostacolare, attraverso abusi che depauperano le risorse di rete, la regolare operatività della stessa, restringendone o rallentandone le potenzialità a discapito della piena fruibilità da parte degli utenti;
- l) per attività che distruggano risorse (persone, capacità, elaboratori);
- m) per attività che provochino trasferimenti illeciti di informazioni;
- n) per attività che violino le leggi a tutela delle opere dell'ingegno;
- o) è inoltre vietato usare l'anonimato o servirsi di risorse che consentano di restare anonimi, nonché alterare la propria identità.

#### **Art. 7 - Sanzioni**

1. In caso di abuso, a seconda della gravità del medesimo, e fatte salve le ulteriori conseguenze di natura penale, civile e amministrativa, possono essere comminate le seguenti sanzioni:
  - a) La limitazione, anche totale, dall'accesso alla rete da un minimo di una settimana a un massimo di sei mesi;
  - b) L'esclusione definitiva dall'uso della rete.
2. Le sanzioni sono comminate dal Direttore Generale su proposta di un apposito Comitato (vedi art. 8) o, nelle more della relativa costituzione, su proposta del Dipartimento Gestione Servizi Informatici e/o del Direttore del Dipartimento competente.
3. In caso abbia notizia di abuso e vi sia pericolo nel ritardo il Rettore può ordinare l'immediata cessazione dell'attività all'origine dell'abuso adottando le necessarie misure per impedire che l'abuso venga portato a ulteriori conseguenze.

#### **Art. 8 – Procedure**

1. Sarà istituito un apposito Comitato con compiti di sorveglianza nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico, composto da almeno due docenti, di cui uno con funzioni di Presidente, e da almeno due unità di Personale tecnico-amministrativo, tutti esperti nella materia.
2. Chiunque e con qualsiasi mezzo può segnalare a tale Comitato, violazioni di quanto previsto nel presente regolamento. Le segnalazioni anonime non vengono prese in considerazione.
3. Se il Comitato ritiene che la segnalazione sia fondata invita l'utente a fornire tutti i chiarimenti e i documenti che ritiene utili alla propria difesa assegnando un termine non inferiore a 10 giorni. L'utente può chiedere di essere ascoltato.
4. Se i chiarimenti sono ritenuti sufficienti, il Comitato archivia il procedimento e ne dà comunicazione motivata all'autore della segnalazione.
5. Se il Comitato accerta l'esistenza dell'abuso, commina le sanzioni previste all'articolo precedente motivando la decisione.
6. Nelle more della costituzione di tale Comitato, ne assume i compiti e le funzioni il Direttore Generale che potrà consultare il responsabile del Dipartimento Gestione Servizi Informatici e/o del Direttore del Dipartimento competente.